

Codice	Revisione	Data
	0	05.01.2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Descrizione delle modifiche dell'ultima versione		
Prima emissione		
Redazione		Approvazione
Direzione Generale		Consiglio di Amministrazione

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta
del 11.02.2016

Sommario

Premessa.....	3
TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI	3
Articolo 1. Principi e Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2. Durata del contratto.....	4
Articolo 3. Il Responsabile del Procedimento (RdP)	4
TITOLO II. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI	6
Articolo 4. Autorizzazione all'avvio della procedura di selezione del contraente	6
Articolo 5. Procedure di selezione del contraente	6
Articolo 6. La procedura selettiva fra operatori economici collocati in elenchi ufficiali	6
Articolo 7. Procedura negoziata /ristretta previa pubblicazione di un bando di gara.....	7
Articolo 8. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	8
Articolo 9. Accordo Quadro (AQ).....	10
Articolo 10. Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA).....	11
Articolo 11. Dialogo Competitivo (DC).....	11
Articolo 12. L'affidamento diretto.....	11
Articolo 13. Limitazione del numero dei candidati	12
Articolo 14. Cauzioni e polizze assicurative	12
Articolo 15. Commissione Giudicatrice / Seggio di Gara.....	13
Articolo 16. Svolgimento delle operazioni di gara	13
Articolo 17. Aggiudicazione provvisoria, definitiva ed efficace	14
TITOLO III. STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15
Articolo 18. Stipulazione e forma del contratto.....	15
Articolo 19. Fase esecutiva del contratto	15
Articolo 20. Alienazioni	15
TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 21. Controversie.....	16
Articolo 22. Entrata in vigore e Istruzioni Operative	16
Articolo 23. Sistemi Telematici	16
Articolo 24. Codice Etico	16

Premessa

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (di seguito anche Società o Stazione Appaltante), società per azioni a totale capitale pubblico, opera nei settori speciali di cui agli artt. 208 ss. del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito anche Codice) ed in particolare nel settore di cui all’art. 209 del Codice.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. adotta il presente regolamento in attuazione dell’art. 238, comma 7, del Codice.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. Principi e Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. (in seguito anche denominato semplicemente “Codice”).
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 238, comma 7, del Codice, le procedure di scelta del contraente e di affidamento da parte di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell’ambito dei settori speciali normati dalla Parte III del Codice di importo inferiore alle soglie comunitarie definite dall’art. 215 del Codice.
3. Di conseguenza, la disciplina del presente regolamento si applica agli appalti che Livenza Tagliamento Acque S.p.A. acquisisce come strumentali ai fini dell’esercizio delle attività descritte dall’art. 209 del Codice, comprese nei cosiddetti “Settori Speciali”. Per delineare correttamente l’ambito di applicazione del presente Regolamento nel caso di contratti compresi in diversi settori, si deve fare riferimento all’art 214 del Codice, che pone i parametri necessari affinché la disciplina prevista per i settori speciali possa essere applicata anche a contratti non rientranti entro tali settori. In caso di appalti estranei all’applicazione del Codice, si applica l’art. 27 dello stesso.
4. Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in via integrativa rispetto alle fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.
5. Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un determinato quantitativo di lavori, forniture o servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non fosse stato fatto.
6. Al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, la stazione appaltante, ove possibile ed economicamente conveniente, suddivide gli appalti in lotti funzionali.
7. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione.
8. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento deve essere coerente con le procedure previste dai sistemi di gestione aziendale certificata adottati o che verranno adottati (ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 – Modello D. Lgs. 231/01 - OHSAS 18001:2007- etc.) da Livenza Tagliamento Acque S.p.A..
9. Le procedure descritte nel presente regolamento non interferiscono con il contenuto delle deleghe di funzioni e di spesa che hanno uno specifico campo di applicazione per oggetto e per importo. L’indizione della procedura e la relativa approvazione, a seconda dell’impegno di spesa, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale o di altro soggetto formalmente autorizzato in base allo Statuto della Società ed alle deleghe di funzione. In base al

contenuto delle deleghe può mutare l'organo competente alla sottoscrizione degli atti e all'assunzione della spesa, mentre rimane invariato il procedimento di individuazione del contraente che seguirà le regole dettate dal presente regolamento.

Articolo 2. Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita rinnovazione. I contratti possono contenere clausole che prevedono la facoltà di recesso da parte dei contraenti.
2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata superiore ai nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nel provvedimento di autorizzazione della procedura di avvio della selezione del contraente.
3. La proroga di un contratto stipulato da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. può essere disposta, ai medesimi prezzi e condizioni, dall'organo competente, nelle more dei tempi necessari per concludere la procedura di selezione di un nuovo contraente. Negli altri casi la facoltà di proroga deve essere espressamente prevista e regolamentata in sede di gara.
4. I contratti devono contenere la clausola di divieto di cessione, totale o parziale, del contratto medesimo, pena nullità del contratto stesso, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 del Codice in ordine alle vicende soggettive che possono riguardare l'esecuzione del contratto.

Articolo 3. Il Responsabile del Procedimento (RdP)

1. In conformità all'art. 10, comma 9, del Codice, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. individua uno o più soggetti cui affidare il ruolo di responsabile del procedimento. Nel caso di nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP), questi sarà responsabile per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento per ciascun affidamento è nominato dal Direttore Generale di norma con la determina a contrarre. Fino a tale nomina, i compiti e le funzioni di responsabile del procedimento sono attribuiti al Responsabile della Sezione/Servizio che ha in carico la gestione del procedimento/commissa ovvero che ne ha richiesto l'acquisto; per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, commi 8, ultimo periodo e 11, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile della Sezione/Servizio che ha in carico la gestione del procedimento/commissa ovvero che ne ha richiesto l'acquisto.
3. Il responsabile del procedimento è individuato tra il personale dipendente della Stazione appaltante in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori attinenti all'ingegneria ed all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la Stazione Appaltante nomina un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi cui affidare le attività di supporto al Rdp. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito con cui si avvia la procedura di affidamento.
4. Il responsabile del procedimento nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo svolge i compiti e le funzioni indicate nel Codice e nel Regolamento attuativo, DPR 207/2010, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza è tenuta Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Qualora il RdP della fase di progetto non coincida con quello della fase di affidamento, rientrano fra i suoi compiti la redazione della documentazione progettuale e la trasmissione della stessa al Rdp in fase di affidamento che la verifica dal punto di vista amministrativo ai fini dell'avvio della procedura
Qualora il RdP della fase di progetto coincida con quello della fase di affidamento, coadiuvato dal Responsabile dell'Area Approvvigionamenti Appalti nella parte amministrativa, gestisce la procedura di affidamento.

5. I compiti del responsabile del procedimento sono coordinati con quelli del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza, ex D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i., ove nominati.
Il Responsabile del Procedimento può coincidere con il ruolo del Direttore dell'esecuzione salvo il caso di prestazioni di particolare rilevanza, complessità sotto il profilo tecnologico, importo della stessa secondo quanto previsto dalla normativa ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze anche in relazione alla trasversalità della prestazione tra le strutture preposte alla progettazione, gestione della procedura e le strutture beneficiarie; in tali casi il direttore dell'esecuzione può essere nominato dal Direttore Generale al momento della firma del contratto.
6. Il soggetto individuato Rdp può servirsi del supporto tecnico/amministrativo di dipendenti, anche di altri uffici rispetto a quello di appartenenza, per l'istruttoria di alcune funzioni procedurali relativamente al procedimento per il quale è stato nominato.

TITOLO II. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 4. Autorizzazione all'avvio della procedura di selezione del contraente

1. L'avvio della procedura di selezione del contraente e la relativa approvazione avviene con determinazione a contrarre del Direttore Generale nei limiti e come indicato all'art. 1 c. 9 del presente Regolamento.
2. L'avvio delle procedure di gara deve essere preventivamente garantito dalla verifica di adeguata copertura finanziaria.
3. L'affidamento di lavori che necessitano dell'approvazione del progetto secondo quanto previsto dalla procedura interna sulla progettazione ove prevista o dalla normativa vigente, deve essere preceduto dall'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione nei limiti e secondo quanto previsto dallo Statuto.
4. L'affidamento di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo del Codice, deve essere preceduto dall'approvazione della documentazione progettuale e di gara (Schema di lettera di invito, Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di gara, Schema di contratto) da parte del Direttore Generale nei limiti e come indicato all'art. 1 c. 9 del presente Regolamento; tale approvazione può essere contenuta nella determina a contrarre.
5. La determina a contrarre deve contenere a titolo unicamente esemplificativo l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, della procedura di gara, dei criteri di selezione degli operatori economici delle offerte, del responsabile del procedimento, l'elenco degli operatori economici selezionati in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, e dell'eventuale approvazione del progetto nei casi previsti.
6. La determina a contrarre contiene inoltre le necessarie deleghe alla struttura per il perfezionamento di ogni atto inerente e conseguente il procedimento fino alla conclusione dello stesso.

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

1. La procedura di selezione del contraente viene proposta dal RdP competente per la fase di aggiudicazione, con riferimento a uno dei seguenti sistemi:
 - a) procedura aperta;
 - b) procedura selettiva fra operatori economici utilmente iscritti in elenchi ufficiali, ove presenti (*);
 - c) procedura negoziata / ristretta previa pubblicazione di un bando di gara;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 - e) accordo quadro;
 - f) sistema dinamico di acquisizione;
 - g) dialogo competitivo;
 - h) affidamento diretto.

Articolo 6. La procedura selettiva fra operatori economici collocati in elenchi ufficiali

1. In caso di procedura selettiva fra operatori economici collocati in elenchi ufficiali, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. non procede alla pubblicazione di bando e le modalità di selezione dei concorrenti qualificati in relazione all'oggetto dell'appalto sono definite da quanto previsto nelle regole di gestione dell'Albo Fornitori.
2. La lettera di invito alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
3. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopraluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 10 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili a Livenza Tagliamento Acque S.p.A..
4. Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica si procede richiedendo agli stessi un rilancio, rispetto alle offerte presentate, con le stesse modalità indicate in fase di invito.
5. Livenza Tagliamento Acque S.p.A., a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia ecc.).

Articolo 7. Procedura negoziata /ristretta previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Qualora il ricorso all'Albo aziendale dei Fornitori non garantisca, per giustificati motivi, un adeguato confronto concorrenziale, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. può ricorrere alla procedura negoziata / ristretta previa pubblicazione di un bando di gara.
2. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. dispone forme di pubblicazione che proporzionalmente alla tipologia e all'importo dell'appalto, garantiscono adeguata pubblicità.
3. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili a Livenza Tagliamento Acque S.p.A..
4. Non possono essere invitati operatori economici non prequalificati.
5. La lettera di invito alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
6. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o della forniture, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopraluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 15 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili a Livenza Tagliamento Acque S.p.A..
7. Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica si procede richiedendo agli stessi un rilancio, rispetto alle offerte presentate, con le stesse modalità indicate in fase di invito.
8. Livenza Tagliamento Acque S.p.A., a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero

di concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia ecc.).

Articolo 8. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. In conformità al combinato disposto degli articoli 122, comma 7, e 206, comma 3, del Codice, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento di appalti di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00.
2. Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, oltre che nei casi previsti dall'art. 221 del Codice, può essere attuato:
 - a. Qualora, per l'affidamento di un appalto di lavori, forniture o servizi ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, non possano essere selezionati almeno tre prestatori iscritti nell'Albo fornitori aziendale in quanto, all'interno della categoria e classe d'interesse, non risultano essere iscritti più di due operatori economici; la presenza di uno o due iscritti attiva la facoltà di poter negoziare con gli stessi, mentre se non vi è alcuna iscrizione si attiva la facoltà di poter negoziare con uno o più operatori selezionati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sulla base di un'indagine di mercato documentata, anche telefonica o via web.

L'applicazione della presente disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

 - a.1. La categoria e la classe di appartenenza siano presenti nell'Albo aziendale dei Fornitori almeno da due mesi;
 - a.2. In caso di appalti di Forniture o Servizi, l'importo a base d'appalto del contratto da affidare non superi i 100.000 Euro, nel caso di appalti di Lavori, l'importo a base d'appalto non superi i 500.000 Euro;
 - a.3. Che sia applicato il criterio della rotazione nei confronti degli operatori economici selezionati attraverso l'indagine di mercato.
 - b. Qualora a seguito di una procedura di cui al precedente art. 7, la gara sia andata deserta in quanto nessuno degli invitati abbia presentato offerta oppure nessuna offerta sia risultata idonea o ammissibile. Le condizioni e i criteri di affidamento posti a base della gara deserta dovranno rimanere pressoché invariati in sede negoziale.
 - c. Nei seguenti casi:
 - c.1. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - c.2. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c.3. Prestazioni periodiche di lavori, servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - c.4. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ivi compreso i rischi di danno ambientale, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
 - d. Quando, in corso di esecuzione di un contratto, affidato a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/negoziata, le disponibilità economiche derivanti dal ribasso d'offerta consentano di apportare estensioni, migliorie o integrazioni all'oggetto del contratto, ritenute da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. utili, convenienti, necessarie ed opportune per dar completamento all'appalto in corso, a seguito di nuove specifiche e motivate esigenze riscontrate in fase esecutiva. Le condizioni contrattuali poste a base della negoziazione sono quelle contenute nel rapporto in essere. Alla gara informale parteciperà, per diritto, l'Esecutore dell'appalto in corso.

- e. Quando un Ente pubblico (Comune, Provincia etc.), a fronte di lavori dallo stesso appaltati, richianda la contestuale effettuazione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato nell'ambito del medesimo cantiere. In tal caso, per motivi di economicità della prestazione, tempestività dell'intervento, riduzione dei rischi da interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., la negoziazione avviene direttamente con l'appaltatore selezionato dall'Ente pubblico richiedente, salvo il caso in cui l'offerta dal medesimo presentato sia valutata non congrua e/o non conveniente.
- f. Quando l'importo a base d'appalto è inferiore ai 40.000 Euro.
- g. Quando l'oggetto dell'appalto riguarda:

FORNITURE E SERVIZI

- g1. acquisto di materiali, attrezzature e oggetti comunque necessari per l'esecuzione di lavori e servizi anche in amministrazione diretta, rientranti nell'ambito dei settori speciali normati dalla parte III del Codice*;
- g2. acquisto dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, di automezzi e altri beni mobili registrati;
- g3. acquisto di carburanti;
- g4. acquisti necessari per il normale funzionamento degli uffici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: valori bollati, svincoli di pacchi postali, spese contrattuali, mobili, macchine e altre attrezzature d'ufficio, compreso il materiale informatico hardware/software e relativa manutenzione, telefoni/servizi di telefonia, cancelleria, materiale vario per i fotocopiatori e per le attrezzature informatiche;
- g5. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- g6. prodotti di stampa, tipografia e litografia;
- g7. acquisto di spazi sulla stampa o su altri mezzi di informazione per la divulgazione di notizie attinenti attività aziendali;
- g8. acquisto vestiario ai dipendenti;
- g9. acquisto di attrezzature antincendio;
- g10. spese di rappresentanza e ricevimenti;
- g11. spese per la partecipazione del personale dipendente a seminari, convegni, corsi di aggiornamento o di formazione;
- g12. spese per contratti di somministrazione di manodopera;
- g13. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- g14. spese per analisi di laboratorio per gli interventi di tutela ambientale del territorio e della salute pubblica;
- g15. Spese per interventi/forniture necessarie per garantire il rispetto delle caratteristiche stabilite dalla normativa e/o prescritte dagli Enti di controllo;
- g16. spese per acquisto di ricambi per impianti, macchinari e attrezzature già in dotazione;
- g17. spese per manutenzione specialistica e/o urgente di impianti, macchinari e attrezzature;
- g18. acquisto, installazione e manutenzione erogatori d'acqua
- g19. servizi indicati negli allegati II A e II B del Codice;
- g20. manutenzione di aree verdi;
- g21. forniture e servizi necessari per motivati casi di urgenza o di somma urgenza;
- g22. Incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo con la precisazione che la soglia economica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 91 del Codice coincide con l'importo di cui all'art. 215 – comma 1 lett. a) – dello stesso Codice, con l'esclusione del comma 8 dello stesso articolo 91.

LAVORI

- g23. manutenzione delle reti tecnologiche, compresi parziali interventi di ampliamento o completamento delle reti medesime, se funzionali alla manutenzione stessa;

- g24. manutenzione di impianti fluidici, meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
 - g25. manutenzione delle strade correlata ad interventi sulle reti;
 - g26. lavori di completamento o di riparazione a seguito di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo;
 - g27. manutenzione e riparazione dei beni immobili e mobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - g28. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - g29. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - g30. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - g31. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g32. lavori urgenti o di somma urgenza;
 - g33. lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto.
3. Ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 2 – lett. a, c, ed e l'affidamento di un appalto facendo ricorso alla procedura negoziata, è preceduto da gara informale tra almeno tre/cinque operatori economici, selezionati prioritariamente attraverso gli Elenchi Ufficiali adottati o, in mancanza, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione.
 4. La gara informale, attivata mediante lettera d'invito/richiesta di offerta, deve prevedere un procedimento, rapportato all'entità dell'importo da affidare, che garantisca la segretezza delle offerte e la par condicio tra tutti i concorrenti. La gara informale può essere condotta totalmente con procedura telematica, qualora adottata.
 5. La lettera di invito/richiesta di offerta alla gara deve essere trasmessa simultaneamente, per quanto possibile, a tutte le ditte selezionate.
 6. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopraluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine normalmente e in rapporto all'entità dell'importo da affidare dovrà essere di 10 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per urgenza.
 7. Nel caso in cui due o più concorrenti risultino avere effettuato la stessa miglior offerta economica si procede richiedendo agli stessi un rilancio rispetto alle offerte presentate con le stesse modalità indicate in fase di invito.
 8. Livenza Tagliamento Acque S.p.A., a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, al fine di individuare il soggetto affidatario può procedere ad una o più negoziazioni con un determinato numero di concorrenti, rispettando la segretezza e la par condicio, nei modi e nei termini che saranno definiti nella lettera di invito/documentazione di gara. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia ecc.).

Articolo 9. Accordo Quadro (AQ)

1. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. può affidare i contratti di cui al presente Regolamento mediante accordi quadro conclusi con uno o più operatori economici. Si applica la disciplina prevista all'art. 222 del Codice, nonché all'art. 122 del D.P.R. n. 207/2010, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.

2. I prestatori concorrenti ai fini della conclusione di un accordo quadro sono selezionati attraverso uno dei seguenti sistemi:
 - 2.a Albo Fornitori aziendale;
 - 2.b Avviso pubblico di selezione per la conclusione di un AQ;
 - 2.c Gara informale tra almeno tre operatori economici qualificati, quando l'importo stimato sia inferiore ai 200.000 €.

Articolo 10. Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

1. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. può ricorrere al SDA esclusivamente nel caso di forniture e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture e servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 60 del D. Lgs. 163/2006 smi e il 287 – comma 2 – del DPR 207/2010 smi.
3. Gli operatori che concorreranno per l'istituzione del SDA, sono selezionati attraverso uno dei seguenti sistemi:
 - 3.a Albo Fornitori aziendale.
 - 3.b Avviso pubblico di selezione per l'istituzione di un SDA.
 - 3.c Gara informale tra almeno tre operatori economici qualificati, quando l'importo stimato sia inferiore ai 200.000 €;

Articolo 11. Dialogo Competitivo (DC)

1. Quando vi è la necessità di affidare un appalto particolarmente complesso, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. può avvalersi del dialogo competitivo conformemente all'art. 58 del D. Lgs. 163/2006 smi.
2. Gli operatori economici invitati a partecipare al DC, sono selezionati mediante uno dei seguenti sistemi:
 - 2.a Albo Fornitori aziendale.
 - 2.b Avviso pubblico di selezione per l'istituzione di un DC.
 - 2.c Gara informale tra almeno tre operatori economici qualificati, quando l'importo stimato sia inferiore ai 200.000 €.

Articolo 12. L'affidamento diretto

1. In ottemperanza dei principi di proporzionalità ed efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, commi 8, ultimo periodo e 11, ultimo periodo, Livenza Tagliamento Acque S.p.A., oltre a quanto previsto all'art. 8 comma 2 lett. f del presente Regolamento può procedere ad affidamento diretto, su proposta del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione.
2. L'operatore economico sarà selezionato preferibilmente attraverso gli Elenchi Ufficiali adottati o sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato.
3. Per importi superiori a Euro 40.000 e compresi nel sottosoglia per i settori speciali, l'affidamento diretto ad un unico prestatore qualificato di appalti di lavori, forniture e servizi, può essere disposto da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in via eccezionale, motivando dettagliatamente e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Articolo 13. Limitazione del numero dei candidati

1. Qualora vi sia la necessità, nel caso di una procedura di scelta del contraente preceduta da avviso pubblico per la selezione dei candidati da invitare alla gara, di ridurre il loro numero a un livello corrispondente a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla loro realizzazione, la limitazione può essere applicata, alternativamente, attraverso:
 - 1a. Sorteggio pubblico, quando la necessità di riduzione è dettata da esigenze di poter ammettere in gara un numero di concorrenti adeguato che permetta di poter espletare il confronto concorrenziale nei tempi compatibili con i principi di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo;
 - 1b. Criteri oggettivi di tipo qualitativo, quando la necessità di riduzione deriva dall'esigenza di ammettere in gara un numero adeguato di candidati che permetta l'applicazione di criteri di valutazione delle offerte connotati da variabile specificità, tali da non permettere la predeterminazione di parametri matematici oggettivi, come, ad esempio, il confronto a coppie.
2. Il numero dei candidati potrà essere ridotto fino ad un valore limite che consenta di espletare un adeguato ed idoneo confronto concorrenziale.
3. Il bando/avviso pubblico di selezione dovrà contenere, in alternativa, le norme e le modalità che regoleranno il sorteggio pubblico oppure i criteri oggettivi su cui si baserà la selezione dei partecipanti ai fini della riduzione del numero dei candidati.
4. Nel caso le procedure di scelta del contraente non siano precedute da avviso pubblico, oltre le forme previste dai punti 1a e 1b del comma 1 del presente articolo, la selezione degli operatori potrà avvenire mediante :
 - 4a. Criteri oggettivi di tipo qualitativo che garantiscano principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e non discriminazione avendo riguardo alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare.
- 5.

Articolo 14. Cauzioni e polizze assicurative

1. A corredo dell'offerta è prestata una garanzia (cauzione provvisoria), pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. Si applica l'art. 75 del Codice.
2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, le ditte appaltatrici devono prestare idonea garanzia (cauzione definitiva) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 113 – commi 1, 2, e 4 - del Codice; viene, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data indicata nel capitolato speciale di appalto o del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo fino al termine dello stesso.
4. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere alla ditta appaltatrice di stipulare una polizza assicurativa, con importo di copertura definito in sede di gara, che tenga indenne l'Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve contenere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad Euro 500.000. La polizza decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo fino al termine dello stesso.

5. Per importi a base d'appalto inferiori ai 40.000 Euro, la cauzione provvisoria e definitiva, a discrezione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., non viene normalmente richiesta. Per importi superiori, compresi nel sottosoglia europeo Livenza Tagliamento Acque S.p.A. può eccezionalmente e motivatamente derogare, con facoltà decrescente in proporzione all'importo dell'appalto, all'obbligo di richiedere le cauzioni suddette.

Articolo 15. Commissione Giudicatrice / Seggio di Gara

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte può essere delegata al RdP o al Responsabile Appalti e Contratti, assistito da due testimoni o ad una commissione giudicatrice appositamente nominata. La comparazione delle offerte, le motivazioni e l'individuazione della migliore offerta vengono riportate, di norma, in un prospetto riepilogativo.
2. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale e composta da un numero dispari di componenti, non superiore a 5 (cinque), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto, uno dei quali svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. La Commissione è presieduta, di norma, dal Direttore Generale con possibilità di delega al RdP in fase di Aggiudicazione o Responsabile Appalti e Contratti.
3. I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono selezionati di norma fra i dipendenti esperti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in caso in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente possono essere scelti, con un criterio di rotazione, in conformità all'art. 84 del Codice.
4. La nomina e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84 del Codice nonché quelle riferite al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015.
6. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. non possono essere nominati commissari. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.

Articolo 16. Svolgimento delle operazioni di gara

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza, le operazioni di gara si svolgono, di regola, in seduta pubblica.
2. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'apertura delle offerte tecniche si svolge in seduta pubblica, mentre la valutazione tecnica delle offerte medesime avviene, di norma, in seduta riservata.
3. Nelle procedure ristrette e negoziate, ed in ogni ipotesi di gara informale, la valutazione delle domande di partecipazione si svolge in seduta riservata.

4. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, qualora attuato, si svolge, in ogni caso, in seduta riservata a cura del seggio di gara o della commissione giudicatrice ove istituita. Tutto il processo viene verbalizzato.

Articolo 17. Aggiudicazione provvisoria, definitiva ed efficace

1. Al termine della procedura di selezione della migliore offerta, la commissione o il seggio di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Successivamente, il responsabile del procedimento trasmette la documentazione di gara alla Direzione Generale che ha emanato la determina a contrarre, la quale, previa verifica della correttezza della procedura, dispone l'aggiudicazione definitiva.
2. L'aggiudicazione provvisoria è vincolante per il soggetto aggiudicatario mentre il vincolo contrattuale per Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sorge con la stipula del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La presentazione delle offerte non vincola Livenza Tagliamento Acque S.p.A. che si riserva a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o se non risponde alle condizioni di capitolato o per cause di forza maggiore o per mutate esigenze aziendali o in autotutela, senza che le ditte concorrenti possano nulla pretendere al riguardo, anche a titolo di eventuale risarcimento danni.
3. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la positiva verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti.
4. I lavori, i servizi e le forniture di cui al presente regolamento sono affidati ad operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, nonché di quelli di idoneità e capacità professionale ritenuti necessari in relazione ai singoli affidamenti autocertificati dal fornitore a norma del D.P.R. n. 445/2000 e verificati prima dell'affidamento in capo all'affidatario. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, commi 8, ultimo periodo e 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in ogni ipotesi di gara informale, il Rdp può prescindere dal richiedere l'autocertificazione e da tali verifiche; vengono effettuate verifiche a campione.
5. Il responsabile del procedimento dispone le seguenti comunicazioni:
 - 5.1 l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - 5.2 l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
 - 5.3 la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;
 - 5.4 la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
6. Dell'avvenuta aggiudicazione definitiva è dato avviso di post informazione sul profilo di committente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del Codice.

TITOLO III. STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 18. Stipulazione e forma del contratto

1. Il contratto sarà stipulato nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore. La stipulazione del contratto può avvenire, a scelta di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., mediante lettera/ordine/ contratto accettati e sottoscritti dalla ditta affidataria o secondo qualsiasi altro atto idoneo secondo gli usi del commercio, a mezzo di atto in forma pubblica notarile o mediante forma elettronica o mediante scrittura privata.
2. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo ad Livenza Tagliamento Acque S.p.A. solo con la emissione/stipulazione della lettera/ordine/contratto. Fino a tale momento gli atti del procedimento di selezione del contraente possono essere motivatamente revocati.
3. I contratti sono stipulati dal rappresentante dell'aggiudicatario e dal rappresentante di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in forza dei poteri loro attribuiti.

Articolo 19. Fase esecutiva del contratto

1. L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del RdP nella fase Esecutiva fatto salvo il caso in cui lo stesso non si avvalga di un direttore dell'esecuzione – direttore dei lavori allo scopo nominato. L'affidamento a professionisti esterni delle funzioni inerenti alla direzione della fase esecutiva del contratto deve essere motivata da accertate carenze in organico delle professionalità richieste o da esigenze gestionali.
2. In caso di nomina, Il direttore dell'esecuzione è individuato tra il personale dipendente della Stazione Appaltante in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la Stazione Appaltante nomina un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi.
3. In caso di lavori, il direttore dei lavori, se individuato tra il personale dipendente della Stazione Appaltante deve essere in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. La nomina è a cura del Direttore Generale. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche o in situazioni di particolari carichi di lavoro del personale idoneo, la Stazione Appaltante nomina un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi.
4. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, anche le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni ed attesta la regolare esecuzione della prestazione qualora non venga nominato un organo di collaudo.

Articolo 20. Alienazioni

1. Per le alienazioni di macchine, attrezzature, materiali obsoleti, rottami vari e automezzi in disuso, il Responsabile del Servizio coadiuvato dal Responsabile Acquisti provvede ad acquisire, ove possibile, più offerte.
2. L'affidamento viene effettuato al miglior prezzo, con pagamento contestuale al ritiro o al massimo a trenta giorni data fattura. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. si riserva di richiedere idonea garanzia.
3. L'alienazione dei beni iscritti a patrimonio viene deliberata dall'Organo competente perché ne autorizzi la cancellazione.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte IV del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Articolo 22. Entrata in vigore e Istruzioni Operative

1. Il presente regolamento è applicato alle procedure di selezione dei contraenti il cui bando/avviso/lettera d'invito per la gara siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all'approvazione dello stesso regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ed alla conseguente pubblicazione dello stesso sul profilo committente.
2. Eventuali modifiche o revisioni successive al presente regolamento saranno vigenti anch'esse dal momento della loro pubblicazione sul profilo committente di Livenza Tagliamento Acque S.p.A..
3. Laddove necessarie, le Istruzioni Operative conseguenti al presente Regolamento, per l'attuazione dei dispositivi, o per l'armonizzazione ad eventuali sistemi di gestione certificati implementati in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A..

Articolo 23. Sistemi Telematici

1. Qualora ve ne siano i presupposti e se adottati, le procedure di scelta del contraente, contemplate nel presente regolamento, sono espletate prioritariamente con sistemi telematici. Per l'affidamento di servizi di carattere intellettuale, il ricorso all'asta elettronica non può essere utilizzato.

Articolo 24. Codice Etico

1. Con la sottoscrizione dei contratti, gli appaltatori dichiarano di aver preso visione del Codice di comportamento adottato da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., con particolare riguardo al Capitolo 4 "Rapporti con i clienti" - "Rapporti con i fornitori" - "Rapporti con i collaboratori", pubblicato all'URL <http://www.lta.it/atti-amministrativi-generalis>.
2. Il Codice di Comportamento, integrando la Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza adottata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., conferma gli impegni assunti dalla Stazione Appaltante e richiesti ai fornitori al rispetto delle leggi, alla tutela della sicurezza e dell'ambiente, alla trasparenza ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
3. L'Appaltatore è quindi obbligato:
 - 3.a al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel codice di comportamento;
 - 3.b al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera per conto di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
 - 3.c a segnalare in forma scritta a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ogni violazione del codice di comportamento oltre agli eventuali procedimenti o provvedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D. Lgs. 231/01 ss.mm. che dovessero essere comminati ai propri amministratori o direttori tecnici.
4. In caso di accertata violazione delle clausole etiche contenute nel codice di comportamento o nel caso in cui vengano adottati provvedimenti cautelari a carico amministratori o direttori tecnici dell'impresa

appaltatrice per i reati di cui al D. Lgs. 231/01 ss.mm. o vengano comminate condanne o sanzioni amministrative per gli stessi reati ai predetti soggetti, il contratto sarà risolto in danno dell'Appaltatore con tempestiva comunicazione alla funzione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. preposta ai pagamenti ed all'Organo di vigilanza.

5. La clausola fin qui descritta deve essere riportata in ogni contratto.